


# UNIVERSITÀ E FORMAZIONE DEI CETI DIRIGENTI

Per Gian Paolo Brizzi, pellegrino dei saperi

a cura di

Giancarlo Angelozzi, Maria Teresa Guerrini, Giuseppe Olmi



Bononia University Press  
Via Ugo Foscolo 7  
40123 Bologna  
tel. (+39) 051 232882  
fax (+39) 051 221019

© 2015 Bononia University Press

ISBN 978-88-6923-088-2

www.buonline.com  
e-mail: info@buonline.com

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo  
(compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi.

Redazione a cura di Ilaria Maggiulli

In copertina: *Un professore in viaggio*, 1579, Nürnberg, Stadtbibliothek, Stammbuch  
di Johann von Praun

Progetto di copertina e impaginazione: Design People (Bologna)

Stampa: Global Print

Prima edizione: novembre 2015



## SOMMARIO

Presentazione	VII
Vicende di una magistratura siciliana fra Medioevo ed età moderna. Dal progetto politico unitario alle politiche di fazione <i>Andrea Romano</i>	1
“Peregrinatio academica” e “studium sub oculis parentum”: due modelli medievali per il problema della mobilità degli studenti <i>Carla Frova</i>	23
Il giurista Federico Petrucci e le origini dello Studio di Verona <i>Paolo Nardi</i>	33
Les archives médiévales du Collège de Sorbonne <i>Thierry Kouamé</i>	43
Osservazioni preliminari all'edizione delle più antiche registrazioni del <i>Liber secretus iuris pontificii</i> <i>Berardo Pio</i>	51
«Fessi igitur assiduitate studii ... odibili norma». Simone da Cascina, i Gambacorta e lo Studio domenicano di Santa Caterina in Pisa <i>Patrizia Castelli</i>	61
Tra maestri, allievi e parenti: medici e chirurghi nell'Italia padana medievale <i>Roberto Greci</i>	81
Les Della Rovere et l'Université d'Avignon (1471-1503) <i>Jacques Verger</i>	107
Collegi di <i>doctores</i> e di <i>advocati</i> a Perugia tra Quattro e Cinquecento. Con l'edizione di tre matricole <i>Ferdinando Treggiari</i>	121

L'espace européen des savants à l'époque moderne: axes, pôles et limites de la République des Lettres <i>Willem Frijhoff</i>	151
Povert� e paesaggio urbano a Ravenna in et� moderna <i>Carla Giovannini</i>	167
Scolari indiscreti e un processo per sodomia (Bologna, 1585) <i>Cesarina Casanova</i>	175
«Il fine di aiutar giovani non � perch� si faccino religiosi». Istruzioni per una guida spirituale gesuita della prima Compagnia <i>Miriam Turrini</i>	187
Una biblioteca de latinidad para indios caciques: Santa Cruz de Tlatelolco (M�xico, s. XVI) <i>Enrique Gonz�lez Gonz�lez, Victor Guti�rrez Rodr�guez</i>	199
Un caso celebre nella storia della Compagnia di Ges� in Francia: la vocazione di Ren� Ayrault (1568-1644) nell'inedita testimonianza del protagonista <i>Adriano Prosperi</i>	225
A Papal Legate's <i>Relatione</i> and the Bolognese <i>Studio</i> around 1611 <i>David A. Lines</i>	237
Federico Borromeo tra Stato e Chiesa. Alcune riflessioni a quattrocento anni dalla <i>Concordia</i> del 1615 <i>Paolo Prodi</i>	247
La cattedra di Architettura militare e Geometria pratica all'Universit� di Pavia e il suo primo docente, Giovanni Battista Drusiani. Alcune note <i>Alessandra Ferraresi</i>	255
«Hanno andato machinando, facendo unione, seducendo i popoli al disservizio ed in danno di Sua Maest�»: 1674-1678. Note sullo <i>Studium Messanae</i> negli anni della rivolta antispagnola <i>Daniela Novarese</i>	279
A proposito di ASFE: fonti complementari per lo studio della presenza studentesca a Bologna in et� moderna <i>Maria Teresa Guerrini</i>	299
«Le chiavi di un magazzino le terr� meglio un piemontese che un sardo?». La memoria inedita del giudice Graneri sulla formazione dei ceti dirigenti nella Sardegna del Settecento <i>Antonello Mattone, Piero Sanna</i>	307

La porta delle levatrici. Una rilettura della storia della prima scuola ostetrica a Bologna (XVIII sec.) <i>Claudia Pancino</i>	325
La “classe legale” dell’Università di Modena negli anni del riformismo settecentesco <i>Elio Tavilla</i>	335
Laureati e professioni. Le inchieste dei Riformatori dello Studio di Padova del 1760, 1771 e 1789 <i>Piero Del Negro</i>	347
Il difficile e “glorioso” cammino delle riforme universitarie pavesi: il <i>Piano preparatorio di Massima, Metodo di Studi e Regolamento di Cattedre...</i> <i>Maria Gigliola di Renzo Villata</i>	363
Bologna di fine Settecento: il piccolo Stato dalla sovranità pontificia alla sovranità napoleonica. Alcune puntualizzazioni <i>Aldino Monti</i>	393
Professori e studenti di diritto nel Regno d’Italia napoleonico. Primi appunti sul caso bolognese <i>Marco Cavina</i>	409
«Stabilimento di magnifica educazione». <i>L’Istruzione</i> del 1807 per il Collegio Peroni di Brescia <i>Simona Negruzzo</i>	425
L’Università di Kazan tra riforme e repressione (1819-1824) <i>Fabio Martelli</i>	445
Il passaggio di Murat a Bologna e in Emilia-Romagna <i>Angelo Varni</i>	457
I Collegi dei dottori nell’Università di Roma dell’Ottocento <i>Maria Rosa Di Simone</i>	467
Mediatori di lingua e di saperi: il caso dei maestri frontalieri <i>Marina Roggero</i>	481
Luigi Nannerini S.J. e la sua <i>Orazione in lode dell’Alma Università di Ferrara</i> <i>Luigi Pepe</i>	493
Università e politica tra Otto e Novecento. Prime note sul caso dell’Ateneo di Pisa (1839-1922) <i>Alessandro Breccia, Romano Paolo Coppini</i>	507

«Noi e le nostre università». Schede sulle riviste professorali italiane fra Otto e Novecento <i>Mauro Moretti</i>	521
Intersezioni accademiche e industriali tra Politecnico di Milano e Bologna <i>Stefano Morosini, Andrea Silvestri, Fabrizio Trisoglio</i>	539
Voci di soldati della prima guerra mondiale. Dall'Archivio Caduti del Museo del Risorgimento di Bologna <i>Alberto Preti, Fiorenza Tarozzi</i>	563
Tra studio universitario, vita religiosa femminile e carità: Assunta Viscardi e Margherita Marchi <i>Umberto Mazzone</i>	583
«Vita universitaria», una rivista per l'università italiana <i>Giuseppina Fois</i>	599
Gustavo Ingresso. Scienza giuridica e carriera universitaria di un antifascista <i>Ileana Del Bagno</i>	613
Via dalla cattedra! Pratiche di ostracismo ed epurazione universitaria a Pavia dal fascismo alla Repubblica <i>Elisa Signori</i>	627
Il professor Manara Valgimigli alla Biblioteca Classense di Ravenna (1948-1955) <i>Angelo Turchini</i>	643
Un avvocato francese e la giustizia italiana negli anni di piombo <i>Maria Malatesta</i>	657
Formazione e lavoro. La formazione è utile al lavoro se è un bene in sé <i>Francesco Totaro</i>	667
Viaggi d'istruzione antichi e moderni <i>Giovanni Greco</i>	677
Elenco delle pubblicazioni di Gian Paolo Brizzi	699
Indice dei nomi	715

# I COLLEGI DEI DOTTORI NELL'UNIVERSITÀ DI ROMA DELL'OTTOCENTO\*

Maria Rosa Di Simone

## 1. Tradizione e privilegi durante la Restaurazione

Alla Sapienza il secolare schema dei tre collegi dei teologi, degli avvocati concistoriali e dei filosofi, travolto dalle riforme napoleoniche, fu ben presto ripristinato nella Restaurazione e trovò conferma nella bolla *Quod Divina Sapientia* del 1824.<sup>1</sup> Con questo provvedimento Leone XII riordinò l'intero settore dell'istruzione introducendo alcuni elementi nuovi intesi a conferire maggiore razionalità e compattezza al sistema. Il vertice di esso risultava rafforzato dal reintegro dell'antica Congregazione degli Studi investita di estesi poteri di direzione e controllo sull'intero territorio e dall'accresciuto ruolo degli arcicancellieri e cancellieri, rispettivamente a capo delle università primarie (Roma e Bologna) e delle secondarie (Camerino, Fermo, Ferrara, Macerata, Perugia), cui faceva riscontro la riduzione delle funzioni rettorali.<sup>2</sup> In tal modo si ponevano le premesse per una conduzione più accentrata e uniforme dell'istruzione superiore, tuttavia il forte legame con la tradizione emergeva nella permanenza degli antichi collegi dottorali ai quali era dedicato l'intero titolo IV e numerose norme disseminate nel testo, a conferma dell'importanza da essi ancora rivestita.

In ogni ateneo era prevista l'istituzione di quattro corpi accademici alla direzione delle Facoltà: teologico, legale, medico-chirurgico e filosofico (art. 29), la composizione dei quali

---

\* Abbreviazioni: ACS, MPI, DGIS: Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore; AP: Atti Parlamentari; DBGI: *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi *et al.*, 2 voll., Bologna, Il Mulino, 2013; DBI: *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana.

<sup>1</sup> Per un quadro generale sui collegi universitari cfr. E. Brambilla, *Collegi dei dottori universitari e collegi professionali*, in G.P. Brizzi, P. Del Negro, A. Romano (a cura di), *Storia delle Università in Italia*, 3 voll., Messina, Sicania, 2007, vol. II, p. 303 e ss. In particolare su quelli di Roma cfr. M.R. Di Simone, *La "Sapienza" romana nel Settecento. Organizzazione universitaria e insegnamento del diritto*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1980, p. 33 e ss.; E. Flaiani, *L'Università di Roma dal 1824 al 1852. Docenti, programmi ed esami tra le riforme di Leone XII e quelle di Pio IX*, Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2012, p. 25 e ss. Sulla Sapienza durante il periodo napoleonico e la Restaurazione si rimanda alle accurate indicazioni di M.C. De Rigo, *Bibliotheca Sapientiae. Bibliografia delle pubblicazioni sull'Università degli Studi di Roma La Sapienza 1515-2012*, presentazione di F. Avallone, prefazione di L. Moscati, Roma, Vecchiarelli, 2013.

<sup>2</sup> Cfr. il testo della costituzione in P. Caterini (a cura di), *Collectio legum et ordinationum de recta studiorum ratione jussu E.mi ac R.mi Domini Cardinalis Aloisii Lambruschini*, 2 voll., Romae, Rev. Camera Apostolica, 1841-1842, vol. I, p. 15 e ss., titoli I e III.

variava in considerazione del rango della sede e di speciali condizioni o norme precedenti. Così alla Sapienza, il collegio dei teologi era formato secondo la tradizione da membri di diritto quali il maestro del Sacro Palazzo con funzioni di presidente, il sacrista, il commissario del S. Ufficio, i procuratori generali dei Domenicani, dei Conventuali, degli Agostiniani, dei Carmelitani e dei Serviti, i docenti di Sacra Scrittura, Teologia e Storia ecclesiastica della stessa università (art. 30). Le funzioni del collegio legale venivano esercitate dagli avvocati concistoriali (art. 33) e in quello medico erano inclusi sempre il clinico e il chirurgo del pontefice (art. 37). Una novità era rappresentata dal collegio filosofico le cui materie, fino ad allora inserite in quello medico, acquisivano per la prima volta una autonomia propria valorizzando il settore scientifico, mentre la creazione di un analogo consesso per le discipline umanistiche fu sanzionata nell'ordinanza del 18 agosto 1826 dopo una lunga preparazione.<sup>3</sup>

Alcune norme della *QDS* si preoccupavano di garantire un elevato livello morale e culturale dei dottori collegiati prescrivendo che essi dovessero godere della stima generale ed avere ottenuto la laurea in qualche università pubblica (artt. 42, 43). La loro nomina spettava al papa per mezzo della S. Congregazione e la continuità con il passato era sottolineata dalla regola per cui nelle nuove formazioni o nel completamento delle esistenti si sarebbe tenuto particolare conto di quei soggetti che prima «furono membri dei Collegj soppressi per via di fatto» e dei docenti «che riuniti secondo le varie classi, fanno ora le veci degli stessi Collegj» (art. 44). Questi ultimi avrebbero dovuto poi formare i propri statuti o rimettere in vigore gli antichi sottoponendoli all'approvazione della S. Congregazione (artt. 45, 46). Ai membri, che erano vitalizi e potevano essere rimossi solo per gravissime cause (art. 47), erano affidati alcuni precipui compiti, essenziali nella vita universitaria, quali esaminare gli studenti, esprimere il giudizio nei concorsi dei professori e nel conferimento delle lauree, degli altri gradi accademici, delle premiazioni annuali (art. 48). Importante era anche la loro funzione di «consultori nati» della S. Congregazione e alla quale fornivano pareri su richiesta e proposte per riforme e miglioramenti volti al progresso delle discipline e al vantaggio degli studenti (art. 49). Un segno della considerazione di cui godevano era la previsione di una sala riunioni ad essi riservata in ogni ateneo (art. 50), mentre la precisazione dell'ordine di precedenza nelle cerimonie indicava il grado di prestigio goduto da ciascun collegio: il teologico era preposto ovunque agli altri, seguito dal legale, dal medico, dal filosofico, tranne a Roma dove gli avvocati concistoriali mantenevano l'antica preminenza (art. 51).

Le modalità di espletamento delle funzioni erano poi definite dettagliatamente in alcune norme che confermavano il loro rilievo. Il titolo V stabiliva che nei concorsi dei docenti, ogni dottore collegiato era tenuto a preparare uno o più temi o testi tra i quali sarebbe stato sorteggiato quello da proporre ai candidati, due di essi inoltre avrebbero assicurato la sorveglianza durante la prova e tutti avrebbero partecipato, insieme al rettore e all'arcicancelliere o cancelliere, alla valutazione dell'elaborato scritto (artt. 56 ss.). L'attribuzione delle lauree richiedeva che gli studenti fossero esaminati personalmente dal collegio completo della Facoltà, essendo espressamente vietata la delega ad altri e ammessa l'assenza solo per malattia

<sup>3</sup> Sul tema cfr. M.R. Di Simone, *La Facoltà umanistica dalla Restaurazione alla caduta dello Stato pontificio*, in L. Capo, M.R. Di Simone (a cura di), *Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia de "La Sapienza"*, Roma, Viella, 2000, p. 359 e ss.



ma con esclusione delle propine. La *QDS* raccomandava ai commissari di usare un giusto rigore per evitare che «questo esperimento si riduca ad una mera apparenza» e al riguardo li sottoponeva alla sorveglianza della S. Congregazione (titolo XVII, artt. 200 ss.). Spettava ai dottori formare la lista di cento argomenti della loro materia tra i quali trarre a sorte quello da assegnare al laureando per la dissertazione scritta, giudicare quest'ultima e decidere il conferimento del titolo (titolo XX, artt. 237 ss.), mentre tre di essi erano deputati anche a valutare gli elaborati presentati dagli studenti nelle prove annuali (titolo XXV, artt. 279 ss.). A loro era affidata altresì la fondamentale prerogativa di abilitare all'esercizio delle professioni di medico, chirurgo, farmacista e notaio dopo avere accertato gli studi e le capacità dei candidati (titoli XXI, XXII, XXIII, artt. 241 ss.). L'appartenenza ai collegi era, come per il passato, fonte non solo di prestigio ma anche di concreti vantaggi economici dati soprattutto dalla percezione dei proventi delle lauree, e al riguardo la bolla espressamente rimandava agli usi delle università e agli statuti da compilarsi (titolo XXIV, art. 273).

Dalla raccolta dei provvedimenti sull'istruzione realizzata dal prefetto della S. Congregazione Prospero Caterini, si evince che negli anni successivi poche e marginali disposizioni vennero ad integrare questo quadro. Nell'agosto 1827 furono risolti alcuni dubbi a proposito dell'abito stabilendo che i teologi di Roma e di Bologna e i medici e i legali di Roma avrebbero mantenuto la foggia ormai fissata dalla tradizione e gli altri avrebbero indossato vesti uniformi ma con una fascia di colore diverso: celeste per i legali, rosso per i medici, verde per i filosofi e bianco per i filologi.<sup>4</sup> L'ordinanza del 5 novembre 1827 sulla elezione dei dottori collegiati precisava che, appena resosi vacante un posto, il presidente avrebbe dovuto convocare una riunione per scegliere, mediante votazione, non meno di tre elementi giudicati degni.<sup>5</sup> La lista sarebbe stata inviata agli arcicancellieri o cancellieri che l'avrebbero a loro volta presentata con osservazioni e commenti riservati alla S. Congregazione. Questa aveva la facoltà di ordinare un altro elenco se il primo non fosse stato di suo gradimento e infine avrebbe proposto al pontefice il nominativo ritenuto più idoneo. Nel 1840 fu stabilito che un dottore poteva aspirare ad entrare a far parte di un altro collegio solo se avesse dichiarato per iscritto l'intenzione di dimettersi dal primo in caso di nomina nel secondo.<sup>6</sup>

Nonostante la razionalizzazione e i ritocchi operati dalla bolla leonina, dunque, la struttura corporativa di origine medievale si perpetuava nelle università pontificie attraverso la presenza di organismi formati da esponenti prestigiosi delle varie discipline investiti di compiti peculiari essenzialmente volti al reclutamento dei docenti, agli esami degli studenti, al conferimento di gradi e matricole. Essi, se nella nuova formulazione erano sottoposti alla S. Congregazione, continuavano a collocarsi su un livello superiore rispetto al personale insegnante, il quale era deputato a svolgere i corsi ma restava escluso dal giudizio sulla preparazione degli allievi e, in linea di massima, non entrava a far parte del collegio. Come è stato illustrato, l'applicazione della legge incontrò resistenze e difficoltà dovute in parte all'insofferenza e inosservanza degli antichi consessi nei confronti di regole che sembravano restringere la loro autonomia e i loro privilegi.<sup>7</sup> Ma anche la loro avidità nel conseguire le

<sup>4</sup> Caterini (a cura di), *Collectio legum*, cit., vol. I, p. 243 e ss.

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 247 e ss.

<sup>6</sup> *Ibidem*, vol. II, pp. 91-92.

<sup>7</sup> A.P. Bidolli, *Contributo alla storia dell'Università degli Studi di Roma. La Sapienza durante la*

propine delle lauree era fonte di disordini in quanto, come segnalava nel 1826 il cardinale Pietro Francesco Galleffi, arcicancelliere della Sapienza, i titoli erano concessi con eccessiva facilità e senza il necessario rigore a detrimento della serietà degli studi. Egli proponeva perciò di attribuire interamente all'università le tasse dovute per i gradi accademici riservando ai collegi una quota fissa, ma il suo suggerimento non fu seguito e senza esito rimase anche l'analoga proposta avanzata nel 1834 del rettore Girolamo Bontadossi.<sup>8</sup> Il problema della scarsa serietà della preparazione studentesca continuò in tal modo a preoccupare le autorità come emerge da alcuni dispacci del cardinale Luigi Lambruschini, prefetto della S. Congregazione, che esortava nel 1842 i collegi medici di Roma e Bologna ad un maggiore rigore negli esami, sottolineando i reclami pervenuti per imperizia degli operatori sanitari.<sup>9</sup>

## 2. Progetti e riforme sotto Pio IX

La presenza dei collegi non fu eliminata nel progetto elaborato nel 1847 da una commissione di riforma presieduta dal cardinale Giuseppe Mezzofanti, prefetto della S. Congregazione, e formata da alcuni dottori collegiati e docenti della Sapienza.<sup>10</sup> Nel nuovo assetto si istituiva una consulta composta da membri delle Facoltà e ciò sollevò una vivace discussione circa il ruolo dei collegi che secondo la *QDS* avevano il compito di consiglieri, ma alla fine fu deciso, mediante votazione, di mantenere le funzioni da essi svolte fino ad allora in questo campo. Altro argomento di dibattito fu l'abolizione dei loro privilegi, specialmente nella sede di Roma, dove tra i teologi c'erano membri di diritto privi di qualsiasi esperienza didattica e dove gli avvocati concistoriali, nominando il rettore nel loro seno secondo la bolla del 1587, godevano ancora di una larga preminenza sull'intera vita accademica, non più giustificata. Le argomentazioni contro questi ultimi furono particolarmente animate e in effetti nel testo del progetto essi non risultavano in possesso di speciali diritti, mentre il rettore era designato in tutte le università dal papa in una terna proposta dai docenti (titolo V).<sup>11</sup> Il titolo IV del piano di riforma prevedeva sette collegi (teologico, legale, medico, filosofico, filologico, chirurgico, tecnico), in linea di principio con uguale dignità ma distinti in primari e secondari in relazione all'università di appartenenza, con conseguenti differenze nel numero di membri, nei requisiti e nelle attribuzioni. La nomina dei componenti spettava al pontefice in una terna presentata dalla S. Congregazione su proposta dei collegi stessi, ma i professori emeriti a parità di condizioni sarebbero stati preferiti, mentre venivano espressamente cancellate le prerogative godute al riguardo da comunità religiose o «di altro genere» (artt. 32, 34, 35). Le norme sulla destituzione, le precedenza, gli statuti, le adunanze erano ricalcate su quelle della *QDS* e del tutto analoghe erano le funzioni riguardanti le lauree, i

*Restaurazione*, in «Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università di Roma», 19-20 (1979-1980), p. 71 e ss.

<sup>8</sup> *Ibidem*. Nel 1830 gli avvocati concistoriali si adoperarono con energia per respingere la richiesta dei professori di partecipare agli emolumenti delle lauree: cfr. la loro lettera al segretario di Stato in Flaiani, *L'Università di Roma*, cit., p. 132 e ss.

<sup>9</sup> Caterini (a cura di), *Collectio legum*, cit., vol. II, p. 175 e ss.

<sup>10</sup> Su questa vicenda cfr. M.R. Di Simone, *Un progetto di riforma universitaria nello Stato Pontificio di Pio IX*, in «Annali di storia delle università italiane», 10 (2006), p. 337 e ss.

<sup>11</sup> Il testo del progetto è stato stampato ivi, p. 349 e ss.

concorsi alle cattedre universitarie (ora espletati solo per titoli) e scolastiche, le matricole (titoli VI, XVI, XVII, XVIII, XIX). Gli stessi criteri inoltre regolavano anche la percezione delle propine per il conferimento dei gradi e delle abilitazioni alle professioni (titolo XX), anzi era previsto un indennizzo per i collegi che a causa della legge avessero risentito di una diminuzione degli introiti (art. 193).

Senza dubbio il progetto realizzava una maggiore uniformità ed efficienza del sistema universitario pontificio prospettandone con cautela una modernizzazione e una riduzione del carattere corporativo, ma esso non giunse ad essere applicato a causa degli sconvolgimenti politici del 1848-1849. Nel clima di entusiasmo patriottico che contagiò la Sapienza di quei mesi, l'importanza attribuita dai collegi romani ai proventi ricavati dai diplomi è testimoniata in modo significativo dalle reazioni di fronte alla prospettiva di perderne una parte. Infatti la richiesta degli studenti di esentarli dalle tasse, in considerazione dei sacrifici economici affrontati per arruolarsi, fu approfonditamente discussa e accolta genericamente in una dichiarazione stampata ma, mentre i teologi, filosofi e filologi accettarono l'istanza, gli avvocati concistoriali e i medici si dimostrarono molto meno disponibili e tentarono di circoscrivere al massimo il danno economico.<sup>12</sup>

Durante la breve esistenza della Repubblica Romana furono introdotti significativi mutamenti in consonanza con i principi laici e liberali che informavano il governo e, attraverso pochi ma incisivi decreti, si posero le premesse per maggiori riforme. Così il 25 febbraio 1849 fu sottratta ai vescovi la giurisdizione sulle università ponendo il settore dell'istruzione alle dipendenze di un apposito ministero, il 20 marzo fu eliminato il potere degli avvocati concistoriali e dei protonotari apostolici di conferire lauree riservandolo ai docenti, il 2 maggio fu annullato il pagamento delle propine per il conseguimento dei gradi e delle matricole rendendo gratuiti gli esami.<sup>13</sup> Questa ultima misura suscitò molte proteste da parte dei corpi di tutte le università dello Stato per la perdita dei loro introiti, tuttavia va notato che neppure nel clima rivoluzionario i collegi furono soppressi ed essi continuarono ad esercitare le loro funzioni opponendo una forte resistenza nei confronti delle novità, in particolare del maggiore ruolo accordato ai docenti.

Le leggi repubblicane furono ben presto abrogate per tornare al sistema precedente, ma questo fu ritoccato con alcuni provvedimenti che finalmente accoglievano proposte già avanzate ripetutamente da anni. In particolare il decreto del 5 settembre 1850 esentava i candidati dalle spese dovute per i gradi, le lauree e le matricole stabilendo invece una tassa annuale che, secondo quanto veniva annunciato all'art. 5 e ribadito in una circolare del 10 settembre successivo, avrebbe indennizzato i collegi per la perdita dei loro emolumenti.<sup>14</sup> La consistenza delle nuove spettanze venne discussa in modo molto scrupoloso, calcolando la media delle entrate dei diversi collegi tra il 1838 e il 1847, e fu fissata nel decreto del 31

<sup>12</sup> Sull'argomento e sugli avvenimenti di questo periodo cfr. M.R. Di Simone, *Riforme e studenti all'Università di Roma durante il Risorgimento*, in F. Bonini, M.R. Di Simone, U. Gentiloni Silveri (a cura di), *Filippo Mazzonis. Studi e testimonianze*, Pescara, Edizioni scientifiche abruzzesi, 2008, p. 331 e ss.

<sup>13</sup> *Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni della Repubblica Romana*, Roma, dalla Tipografia nazionale, 1849, pp. 59-60, 172-173, 580-581.

<sup>14</sup> A. Capalti (a cura di), *Collectio legum et ordinationum de recta studiorum ratione ab anno 1842 usque ad annum 1852 jussu E.mi ac Rev.mi Principis Card. Raphaelis Fornari*, Romae, Rev. Camera Apostolica, 1852, p. 26 e ss.

ottobre 1851,<sup>15</sup> poi modificato dietro le istanze delle Università di Roma e Bologna che, sostenendo un peso maggiore delle altre, reclamavano compensi più sostanziosi. Decisamente innovativo fu infine il motuproprio *L'uniformità del regime* del 28 dicembre 1852 con il quale Pio IX toglieva agli avvocati concistoriali le loro gelose e secolari prerogative equiparandoli agli altri analoghi corpi.<sup>16</sup> Il pontefice sottolineava la necessità di uniformare l'assetto universitario dello Stato allo scopo di completare l'opera di Leone XII e affermava che le attribuzioni del collegio legale romano formavano una eccezione e creavano sovrapposizioni e conflitti di competenza con le autorità accademiche risultando incompatibili con il corretto funzionamento dell'istituzione. Concentrava perciò le funzioni direttive e amministrative nelle mani dell'arcicancelliere, che le avrebbe esercitate attraverso un rettore nominato dal papa, e sopprimeva le figure di minutante, copista e assessore criminale incaricati sino ad allora di coadiuvare gli avvocati.

Il sistema dei collegi peraltro rimase un cardine dell'organizzazione universitaria romana fino alla caduta dello Stato pontificio quando, subito dopo la presa di Roma, fu provveduto con straordinaria rapidità a definire un nuovo assetto che modificava profondamente quello vigente.<sup>17</sup>

### 3. Dibattito e provvedimenti dopo l'Unità

L'8 novembre il luogotenente generale Alfonso La Marmora approvava per decreto un regolamento che dettava le norme fondamentali sugli esami di ammissione, profitto e laurea e sull'ordinamento della Sapienza.<sup>18</sup> Questa veniva suddivisa ora in Facoltà formate dai docenti delle varie discipline e dirette dai presidi i quali nel loro insieme costituivano il consiglio accademico presieduto dal rettore. I collegi erano nominati brevemente nell'art. 20 come "consiglio consultivo" della Facoltà, senza tuttavia precisare le loro competenze che apparivano in realtà assai ridotte. L'art. 40 prevedeva solo che il Consiglio superiore della pubblica istruzione scegliesse tra i professori e i dottori tre membri dei sei che formavano la commissione per gli esami generali.

Dall'annuario dell'anno accademico 1870-1871 emerge che la maggior parte dei filologi e dei filosofi-matematici erano insegnanti all'università e anche tra i medici e i teologi non mancava chi svolgesse funzioni didattiche, mentre gli avvocati concistoriali apparivano del

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 60 e ss.

<sup>16</sup> *Atti del sommo Pontefice Pio IX felicemente regnante. Parte seconda che comprende i motuproprii, chirografi, editti, notificazioni ecc. per lo Stato Pontificio*, vol. II, Roma, tip. delle Belle Arti, 1857, p. 165 e ss.

<sup>17</sup> Sul tema cfr. M.R. Di Simone, *L'organizzazione della Sapienza tra Stato pontificio e Regno d'Italia*, in A. Romano (a cura di), *Gli statuti universitari. Tradizione dei testi e valenze politiche. Atti del Convegno internazionale di studi (Messina-Milazzo 14-17 aprile 2004)*, Bologna, CLUEB, 2007, p. 375 e ss.; Ead., *Gli studi giuridici all'Università di Roma nella transizione tra Stato pontificio e Regno d'Italia*, in A. Ferraresi, E. Signori (a cura di), *Le Università e l'Unità d'Italia (1848-1870)*, Bologna, CLUEB, 2012, p. 189 e ss.; A. Fiori, *Il più atteso postliminio. La Sapienza di Roma da università pontificia ad università italiana*, in G. Cazzetta (a cura di), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 135 e ss.

<sup>18</sup> *Regolamento provvisorio per l'ammissione e per gli esami degli studenti; e ordinamento delle Facoltà insegnanti*, in *Collezione celerifera delle leggi, dei decreti e delle istruzioni circolari*, vol. XLIX, parte 2, Firenze, presso gli editori, 1870, p. 2252 e ss., e in *Annuario della R. Università degli Studi di Roma per l'anno scolastico 1870-1871*, Roma, Tip. della R. Università, s.d., p. 31 e ss.

tutto esenti da tali attività.<sup>19</sup> Ciò rispecchiava il maggiore conservatorismo di questi ultimi e spiega la particolare avversione per loro espressa nella relazione inaugurale del nuovo rettore Clito Carlucci che, dopo avere ricapitolato la storia della Sapienza ed evidenziato l'arretratezza e le lacune del presente, sottolineava l'importanza della sostituzione delle Facoltà ai collegi operata dalla luogotenenza.<sup>20</sup> Gli antichi organismi gli apparivano «non più compatibili in un logico ordinamento degli studî; giacché tra lo insegnante e lo scolare deve correere quell'armonia di propositi la quale insieme li collega e li rende responsabili». L'essenziale obiettivo però non poteva realizzarsi nel sistema romano dove il consesso che presiedeva alle materie legali, oltre ad avere un carattere ambiguo in quanto «ente morale di doppia natura chiesastica e laica», non era composto dai professori ma «per lo più da individui privilegiati ed estranei all'insegnamento stesso». Questi esercitavano «una specie di patronato» sull'intera conduzione dell'ateneo attraverso la figura del rettore e l'ingerenza nei concorsi di tutte le cattedre nei quali «avevano voto deliberativo sul merito del candidato in discipline da essi le più volte ignorate». Anche negli altri collegi alcuni membri non svolgevano mansioni didattiche e ciò «era causa della disarmonia che di sovente verificavasi tra le dottrine dettate dai Maestri e quelle professate dai Dottori di Collegio» ritorcendosi a danno degli studenti, i quali spesso venivano penalizzati negli esami perché ignoravano gli orientamenti dei commissari. La separazione netta del ruolo di docente da quello di esaminatore era secondo Carlucci molto dannoso perché da una parte impediva un rapporto stretto di interessi e di affetto tra professori e discenti e dall'altra rendeva i primi passivi ed estranei all'ordinamento universitario con detrimento dell'efficienza dell'intera struttura. Nell'annuario del 1871-1872 i collegi erano ancora annoverati tra le istituzioni della Sapienza<sup>21</sup> e il rettore li nominava brevemente nella sua relazione per sottolineare sia la disomogeneità dell'assetto romano rispetto a quello delle altre sedi del Regno sia l'anomalia di un ordinamento che «si regge tra il vecchio e il nuovo», auspicando che il Parlamento giungesse presto ad una soluzione del problema.<sup>22</sup>

In effetti il 13 maggio del 1871 il ministro dell'Istruzione pubblica Cesare Correnti aveva presentato alla Camera un progetto di legge per la parificazione delle Università di Roma e Padova volto soprattutto ad eliminare le disparità in materia di stipendi del personale, tasse studentesche, stato giuridico dei docenti e ad estendere la legge Casati del 13 novembre 1859 con conseguente abrogazione della normativa precedente.<sup>23</sup> Fra l'altro l'art. 7 aboliva i collegi dei dottori di Roma assegnando a ciascun membro che non avesse il grado di professore ordinario «un annuo emolumento di lire mille per quattro anni incominciando dal

<sup>19</sup> *Annuario 1870-1871*, cit., p. 101 e ss. I membri del collegio legale erano: Tommaso Gnoli (decano), Giovanni Battista De Dominicis Tosti, Francesco Morsilli, Pietro Minetti, Niccola Annibaldi, Filippo Ralli, Giovanni Battista Bonini, Giuseppe Gasperini, Filippo Gioazzini, Augusto Cataldi, Ansano Landucci.

<sup>20</sup> Carlucci, *Relazione inaugurale*, in *Annuario 1870-1871*, cit., p. 5 e ss., in part. p. 20 e ss.

<sup>21</sup> *Annuario della R. Università degli Studi di Roma per l'anno scolastico 1871-1872*, Roma, Tip. della R. Università, 1872, p. 157 e ss.

<sup>22</sup> C. Carlucci, *Relazione sulla Università degli Studi di Roma durante l'anno scolastico 1870-1871*, in *Annuario 1871-1872*, cit., p. 1 e ss., in part. p. 36.

<sup>23</sup> Cfr. il testo del progetto in AP, Camera dei Deputati, Legislatura XI, sessione 1871-1872, dal 27 novembre 1871 al 19 ottobre 1873, *Raccolta dei documenti stampati per ordine della Camera*, vol. III, Roma, eredi Botta, 1873, n. 44.

gennaio 1872, cessando per essi ogni diritto di propina sulle tasse universitarie». Il testo fu esaminato da una giunta (formata dai deputati Giuseppe Liroy, Paolo Paternostro, Pietro Pericoli, Luigi Pianciani, Augusto Ruspoli, Francesco Sulis, Emilio Morpurgo relatore) che il 27 gennaio 1872 presentò i risultati dei suoi lavori sottolineando la necessità di procedere ad una generale riforma universitaria e indicando sommariamente il contenuto delle discussioni.<sup>24</sup> Dalla relazione emerge che sui collegi si era giunti ad un parere quasi unanime in favore dell'abolizione senza però decidere la controversa questione dei diritti dei loro membri poiché le opinioni in proposito erano contrastanti e un commissario era persino favorevole ad assegnare ad essi (tranne ai teologi e agli avvocati concistoriali) un vitalizio di mille lire annue. Si era quindi semplicemente stabilita la soppressione dei corpi accademici all'art. 8 del nuovo progetto, ritenendo che «ogni ragione personale dei dottori che rimangono privati dell'ufficio antico è lasciata in disparte, e potrà, se ciò convenga e paia giusto, farsi valere in sede appropriata».<sup>25</sup>

Il dibattito su questo punto fu lungo e impegnativo. Ruggero Bonghi pronunciò nella tornata del 2 marzo un ampio e articolato discorso opponendosi in generale alla prospettiva di uniformare le università del Regno, che a suo parere nella loro diversità avrebbero potuto dare vita ad una proficua concorrenza, e criticando le singole proposte del ministro e della commissione.<sup>26</sup> Per quanto riguardava i collegi, rilevava diverse incongruenze nel decidere la loro sorte e notava che era la prima volta che si intendeva abolirli: «dappertutto altrove non abbiamo fatto così. Dove si sono trovati li abbiamo lasciati, alterandone più o meno l'istituzione, e conformandoli al rimanente dell'organizzazione universitaria; ma ad ogni modo non li abbiamo uccisi». Osservava che se fossero stati soppressi a Roma, era necessario seguire lo stesso principio anche nelle sedi dove erano stati mantenuti, come Torino, Bologna, Cagliari. A suo parere invece andava considerata valida l'alternativa di modificare «e rinvigorire in altra forma un'istituzione che è venuta di secolo in secolo, e che dovrebbe essere intesa a creare attorno alle Università un primo, un più intimo cerchio di vita intellettuale e scientifica». D'altra parte la proposta del ministro di assegnare ai dottori mille lire per quattro anni non gli sembrava razionale in quanto quei soggetti in passato percepivano introiti alquanto diversi tra loro e alcuni non ne percepivano affatto perciò la somma non avrebbe costituito un indennizzo equo. Bonghi respingeva inoltre con forza l'idea che la questione potesse essere decisa dai tribunali ritenendo il Parlamento la sede più appropriata per discuterla e definirla e affermando al riguardo l'imprescindibile necessità di rispettare i diritti quesiti che costituiva il principio fondamentale per fare progredire lo Stato «senza sbalzi e sussulti». Concludeva ammonendo che in tale materia «noi con questa legge non sappiamo quello che facciamo» e il cammino intrapreso non avrebbe condotto all'obiettivo «di creare una grande Università in Roma».

<sup>24</sup> *Ibidem*, n. 44 A.

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 5.

<sup>26</sup> AR, Camera dei Deputati, sessione del 1871-1872, *Discussioni della Camera dei Deputati*, 1, dal 27 novembre 1871 all'11 marzo 1872, Roma, 1872, p. 930 e ss. Il discorso è stato ripubblicato con il titolo *Sulla parificazione delle Università di Roma e di Padova alle altre del Regno*, in R. Bonghi, *Discorsi e saggi sulla pubblica istruzione*, vol. I, *Discorsi*, Firenze, Sansoni, 1876, p. 97 e ss. Su Bonghi si rimanda a P. Scoppola, *Bonghi, Ruggiero*, in DBI, 12, 1970, p. 42 e ss.; D. D'Agostini, *Bonghi, Ruggiero*, in DBGI, vol. I, pp. 296-297.



Nella seduta del 6 marzo Bernardino Serafini osservava che era iniquo non accordare emolumenti ai dottori perpetuando l'ingiustizia già avallata dal ministro nel 1870-1871.<sup>27</sup> Sottolineava che essi erano persone dedite agli studi, di solito ultrasessantenni, «aliene dai litigi» e perciò poco propense a rivolgersi ai tribunali per ottenere il dovuto. Rievocava i diritti stabiliti dalla *QDS* e ricordava che nel 1860 a Bologna era stato dato loro un assegnamento di mille lire annue sicché appariva strano negare la pensione alle analoghe figure della Sapienza le quali «sono tutto ciò che di più elevato nel sapere ha la città di Roma». A suo parere il governo non poteva mettere da parte personaggi di così alta cultura e perciò proponeva un emendamento che stabilisse un vitalizio «uguale al medio della quota da ciascuno percepita ne l'ultimo decennio». Anche Emanuele Ruspoli interveniva in favore dei corpi accademici sostenendo l'importanza della loro funzione poiché «equivalevano in quell'epoca all'attuale Consiglio superiore della Pubblica Istruzione». Gli pareva perciò ingiusto concedere una pensione alle bande armate del papa, alla polizia, ai burocrati mentre si escludevano i dottori. Ipotizzando che ciò derivasse dal pregiudizio che a Roma non esisteva una solida tradizione scientifica, enumerava molti illustri intellettuali della città difendendo anche la *QDS* che a suo avviso, se nel complesso non rispondeva più alle esigenze moderne, conteneva norme ben congegnate e valide.<sup>28</sup> Contro di lui Morpurgo asseriva che la commissione parlamentare si era occupata approfonditamente della questione e le sue conclusioni erano state alquanto diverse perché i collegi non erano affatto «quest'alto corpo scientifico» né apparivano simili al Consiglio superiore ma formavano uffici onorari e, se in altre città si era commesso l'errore di mantenerli, non c'era motivo di perseverare in questa direzione.<sup>29</sup> Bonghi ribadiva le sue idee e proponeva di trasformare i dottori in aggregati come a Torino, ma il ministro Correnti nella tornata del 7 marzo obiettava che in questo modo avrebbero occupato la posizione di supplenti, molto inferiore rispetto a quella autorevole di prima, oltre a creare pericolosi precedenti per la futura riforma universitaria.<sup>30</sup> Pericoli puntualizzava le opinioni manifestate in seno alla commissione, precisando che secondo Pianciani i teologi e gli avvocati concistoriali erano indipendenti dall'università e quindi non potevano vantare diritti, ma raccomandava alla Camera di tutelare la loro condizione in quanto esponenti più autorevoli della cultura romana.<sup>31</sup> I numerosi interventi successivi dimostrano quanto risultasse difficile trovare una soluzione condivisa: alla fine si giunse ad un compromesso approvando l'art. 8 del progetto che prevedeva l'abolizione ma votando un ordine del giorno nel quale si invitava il Ministero «a riprendere in esame le condizioni dei dottori di Collegio dell'Università di Roma, ed a proporre, ove sia d'uopo, gli opportuni provvedimenti».<sup>32</sup>

Il progetto fu approvato l'8 marzo 1872 e pochi giorni dopo, il ministro inviò una nota al rettore della Sapienza per informarlo dell'esito della discussione alla Camera e dell'apertura alla possibilità di concedere un assegno ai dottori: dichiarandosi mosso da «sentimen-

<sup>27</sup> AR, sessione del 1871-1872, *Discussioni della Camera dei Deputati*, vol. I, cit., p. 1025 e ss.

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 1028.

<sup>29</sup> *Ibidem*, pp. 1029-1030.

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 1032 e ss.

<sup>31</sup> *Ibidem*, p. 1039 e ss.

<sup>32</sup> *Ibidem*, p. 1041 e ss.

to di delicato riguardo» nei loro confronti e dal desiderio di assecondare le indicazioni dei deputati, lo invitava a sentire il parere dei collegi.<sup>33</sup> Carlucci gli rispondeva il 13 aprile con una circostanziata relazione nella quale affermava che gli interessati avevano nominato una apposita commissione formata da Giovanni Battista De Dominicis Tosti, Pietro Brunelli e Giuseppe Ricci in rappresentanza rispettivamente degli avvocati concistoriali, dei medici e dei filosofi-matematici.<sup>34</sup> Nella loro riunione essi avevano preso atto dell'introduzione di un nuovo sistema dal quale erano estromessi ma chiedevano che il governo tenesse conto dei servizi resi all'università nonché dei danni derivanti dalla perdita della elevata posizione sociale e degli introiti. Suggerivano di risolvere la questione seguendo quanto a suo tempo era stato stabilito a Bologna, ossia assegnando un vitalizio calcolato sulla media dei guadagni percepiti in un certo numero di anni. Il rettore sosteneva la proposta osservando che l'aggravio per l'erario sarebbe stato modesto poiché alcuni dottori erano anche professori e la maggior parte «si trova in età avanzata, e non pochi con salute mal ferma», lasciando presumere che la somma erogata «verrebbe a diminuire ben presto». Tuttavia per ragioni di equità riteneva opportuno disporre lo stesso trattamento anche per i collegi teologico e filologico che erano esclusi in passato dagli emolumenti dei gradi. Accludeva due dettagliati prospetti specificando per ciascun corpo accademico, al netto delle detrazioni, la media delle entrate dal 1861 al 1870 e calcolando la cifra che si sarebbe potuta attribuire ai dottori. Da essi risultava che gli avvocati concistoriali percepivano mediamente 2243,45 lire ciascuno, i medici da 998,91 a 499,45 lire a seconda dell'anzianità, i filosofi 735,11 lire.

Nel frattempo il progetto approvato dalla Camera fu presentato al Senato il 9 marzo 1872.<sup>35</sup> La relazione dell'ufficio centrale (composto da Giuseppe Miraglia, Gaetano Moscuza, Terenzio Mamiani, Achille Mauri, Francesco Brioschi) del 13 aprile successivo rendeva noto che la soppressione dei collegi aveva riscosso la quasi totale approvazione evidenziando la differenza tra le figure dei dottori aggregati definite dalla legge Casati e dei dottori collegiati previsti dalla *QDS*. Tuttavia esprimeva rincrescimento per il danno subito da questi ultimi e invitava il Ministero «ad esaminare con iscrupolo» la loro posizione giuridica «e tutto quello che può spettar loro a titolo di risarcimento proponendo ai corpi legislativi (qualora accada) i più congrui provvedimenti».<sup>36</sup> La discussione su questo punto si svolse il 3 maggio e fu più breve e meno intensa di quella della Camera. Luigi Chiesi domandò al ministro di confermare le assicurazioni sulla sorte dei collegi già date all'altro ramo del Parlamento,<sup>37</sup> mentre Carlo Alfieri di Sostegno si rammaricò che anche per l'Università di Torino fossero stati attaccati gli antichi organismi che invece erano una istituzione utile e tenuta in gran conto da molti. Dato l'apprezzamento dell'opinione pubblica, non gli sembrava opportuno distruggerli perciò suggeriva di mantenerli e, in occasione della generale

<sup>33</sup> Cfr. la minuta della lettera del 16 marzo 1872 nel fascicolo sui collegi conservato in ACS, MPI, DGIS, *Università e Istituti superiori 1860-1881*, b. 47.

<sup>34</sup> La relazione si trova *ibidem*.

<sup>35</sup> AP, Senato del Regno, sessione 1871-1872, 2<sup>a</sup> della legislatura XI<sup>a</sup>, *Atti interni*, vol. I, Roma, 1873, n. 34.

<sup>36</sup> *Ibidem*, n. 34 A, pp. 6-7.

<sup>37</sup> AP, Senato, *Discussioni del Senato del Regno* (XI<sup>a</sup> legislatura), sessione del 1871-1872, vol. I, Roma, 1872, pp. 589-590.



riforma universitaria, di confrontare approfonditamente i vari sistemi prima di decidere.<sup>38</sup> Gli rispondeva Mamiani obiettando che i collegi romani, soprattutto quelli degli avvocati concistoriali e dei teologi, non erano conformi al principio di libertà poiché si trattava di corpi privilegiati, distinti dai docenti. Ricordava inoltre che il decreto luogotenenziale li aveva «per tre quarti aboliti» con l'art. 20 il quale non specificava le loro funzioni ma era inteso solo a dare una testimonianza di stima, mentre anche le propine per gli esami, fonte dei loro introiti, erano state abrogate. Francesco Vitelleschi si dichiarava favorevole all'abolizione ma sosteneva che ciò non doveva essere interpretato come una condanna generale del sistema collegiale che a suo parere doveva essere preso in considerazione nella riforma.<sup>39</sup> Proponeva perciò un ordine del giorno in cui si sollecitava il riesame della condizione dei collegi romani e la riflessione sul mantenimento dei corpi accademici nel futuro riassetto presentando un testo che, in seguito ad una serie di interventi, fu accolto solo parzialmente, mentre l'art. 8 fu infine approvato.

#### 4. Ultime opposizioni

La soppressione sancita con la legge di parificazione del 12 maggio 1872<sup>40</sup> non chiuse definitivamente il problema dell'eventuale indennità che continuò ad essere dibattuto per qualche anno. Correnti pose al Consiglio superiore della pubblica istruzione un quesito che venne preso in esame il 14 luglio 1872, ma, come scriveva il vicepresidente Mamiani nella sua risposta, fu giudicato estraneo alle competenze di quel consesso e appartenente piuttosto a quelle del Consiglio di Stato.<sup>41</sup> A quest'ultimo pertanto fu richiesto dallo stesso ministro un parere il 28 luglio successivo, ma la sezione dell'interno nell'adunanza del 27 agosto, pur osservando che dai documenti inviati emergeva la natura essenzialmente onorifica delle cariche collegiali, si riservò di decidere dopo avere acquisito ulteriori elementi e domandò perciò chiarimenti sui diritti e doveri dei dottori, oltre a notizie sulla situazione di analoghi organismi ancora presenti nelle Università di Torino, Bologna, Firenze e in altre sedi del Regno.<sup>42</sup> Il rettore, su incarico del ministro, fornì una ampia relazione nella quale illustrava in modo efficace le origini, le caratteristiche e le funzioni dei collegi della Sapienza con l'indicazione dei loro introiti annuali medi, completata il 28 settembre da un'altra di due pagine dove aggiungeva qualche dettaglio, l'indicazione degli articoli della *QDS* e altre fonti normative dedicate all'argomento.<sup>43</sup>

Tuttavia nemmeno la sezione di Grazia, giustizia e dei culti nella riunione del 6 maggio 1874 giunse ad una conclusione e domandò nuovamente testi di legge e di encicliche

<sup>38</sup> *Ibidem*, p. 590 e ss. Sui collegi torinesi cfr. D. Balani, *Toghe di Stato. La Facoltà giuridica dell'Università di Torino e le professioni nel Piemonte del Settecento*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1996, p. 14 e ss.; G.S. Pene Vidari, *Prospettive e contributi della Facoltà giuridica per l'Unità*, in C.S. Roero (a cura di), *Dall'Università di Torino all'Italia unita. Contributi dei docenti al Risorgimento e all'Unità*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 2013, p. 7, n. 31.

<sup>39</sup> AR, Senato, *Discussioni*, 1871-1872, cit., p. 595 e ss.

<sup>40</sup> *Collezione celerifera*, cit., vol. LI, parte 1, Firenze, presso gli editori, 1872, pp. 570-571.

<sup>41</sup> ACS, MPI, DGIS, *Università e Istituti superiori 1860-1881*, b. 47.

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

relativi alla questione.<sup>44</sup> Il 29 maggio il ministro Girolamo Cantelli sollecitava un parere definitivo su tre punti: se i membri dei disciolti collegi avessero diritto a qualche forma di indennità, se altrimenti vi fossero ragioni di equità e convenienza per concedere un assegniamento, se poteva essere accolto il progetto formulato dal rettore il 13 aprile 1872.<sup>45</sup> Nella sua nota peraltro egli si dimostrava decisamente poco favorevole alle istanze dei collegi romani e le sue argomentazioni vennero riprese dal consiglio che il 1° luglio 1874 discusse approfonditamente l'argomento e, sulla base della normativa vigente, delle osservazioni del ministro e della relazione del rettore si pronunciò in modo negativo su tutti e tre i quesiti.<sup>46</sup> Riguardo al primo fu evidenziato che i dottori collegiati non potevano essere considerati impiegati dell'amministrazione pontificia poiché ricoprivano incarichi onorifici. Essi infatti non percorrevano una carriera nella quale si progrediva da gradi bassi ad alti ma ricevevano i loro posti solo perché ne ricoprivano altri, come i teologi, o per beneplacito del papa, come gli avvocati concistoriali, inoltre non avevano obbligo di residenza e dovevano solo assistere agli esami. Affrontando il secondo punto, si rilevava che non si ravvisavano sufficienti motivi per concedere un risarcimento, dato che il danno derivante dall'abolizione era compensato dalla cessazione degli obblighi in ambito universitario. I corpi accademici in realtà si venivano a trovare nelle stesse condizioni di molti analoghi organismi disciolti a Roma e in tutto il Regno che non avevano ricevuto alcun compenso, pertanto la disparità di trattamento sarebbe stata iniqua. In particolare si ricordava che gli aggregati di Torino, pur continuando a far parte dell'università, non percepirono nulla per l'abolizione delle propine e analogamente nessun diritto era stato riconosciuto ai membri del collegio medico fiorentino, privato della prerogativa di svolgere gli esami finali e autorizzare il libero esercizio della professione.<sup>47</sup> Neppure il governo austriaco aveva stabilito una somma vitalizia o temporanea per i componenti dei collegi di Padova e Pavia soppressi nel 1853, attribuendo loro solo le spettanze dell'ultimo anno.<sup>48</sup>

Il Consiglio di Stato ammetteva che a Bologna invece la situazione era alquanto diversa. In effetti il governatore generale delle Romagne Leonetto Cipriani nel decreto del 30 settembre 1859<sup>49</sup> aveva mantenuto al vertice delle cinque Facoltà i collegi incaricati di esaminare e conferire i gradi accademici e fissato il numero dei componenti a 18 per i medici e a 12 per gli altri (artt. 2, 4). I membri in carica erano stati confermati e, nel definire le regole per le nomine future, era stata data maggiore possibilità di partecipazione ai docenti prevedendo che il più anziano di servizio o di età subentrasse in caso di vacanza, mentre se tutti i

<sup>44</sup> ACS, *Consiglio di Stato*, Sezione seconda (Grazia e Giustizia), *Processi verbali 1874*, vol. XX, n. 548, pp. 1222-1223.

<sup>45</sup> Cfr. la minuta di questa comunicazione in ACS, MPI, DGIS, *Università e Istituti superiori 1860-1881*, b. 47.

<sup>46</sup> ACS, *Consiglio di Stato*, Sezione seconda (Grazia e Giustizia), *Processi verbali 1874*, vol. XX, n. 336, p. 1782 e ss.

<sup>47</sup> R.d. 22 agosto 1868, n. 4586, in *Collezione celerifera*, cit., vol. XLVII, parte 2, Firenze, presso gli editori, 1868, p. 1286.

<sup>48</sup> A. Ferraresi, *Progetti e riforme universitarie nel Lombardo-Veneto dopo il 1848*, in A. Ferraresi, E. Signori (a cura di), *Le Università e l'Unità d'Italia (1848-1870)*, cit., p. 85 e ss., in part. pp. 96-97.

<sup>49</sup> *Collezione ufficiale delle leggi e decreti del Governo delle Romagne dal 12 giugno all'8 dicembre 1859*, Bologna, Regia Tipografia, 1860, parte 2, n. 59, p. 169 e ss.

professori erano già dottori si sarebbe presentata al ministro una terna per la nuova nomina (artt. 5, 6). Ogni collegio inoltre eleggeva nel suo seno una persona che entrava a far parte del consiglio di reggenza dell'università (art. 7) le cui competenze, precisate nel successivo decreto del 25 ottobre 1859, appaiono rilevanti.<sup>50</sup> Esso infatti affiancava il reggente nominato dal sovrano alla guida dell'ateneo ed era in particolare incaricato di ricevere i rendiconti degli insegnanti, esaminarli e trasmetterli con le opportune osservazioni al Consiglio superiore, proporre innovazioni utili al progresso degli studi nelle varie discipline, redigere l'elenco degli allievi più meritevoli (art. 77). Un altro decreto del 30 settembre 1859, riguardante gli stipendi, aveva attribuito ai dottori mille lire annue abolendo la percezione delle tasse versate dagli studenti (art. 3)<sup>51</sup> e la permanenza dei collegi era stata confermata con alcuni provvedimenti successivi fra i quali il decreto del 3 settembre 1868.<sup>52</sup> Tuttavia il Consiglio di Stato affermava che il caso di Bologna non era assimilabile a quello di Roma in quanto nel primo i collegi erano stati conservati per legge, mentre nel secondo erano stati aboliti per legge, e si dichiarava convinto che il governo avrebbe presto provveduto ad eliminare le differenze tra le università pubbliche. Concludeva sottolineando che non era conveniente ed equo aggravare il bilancio per favorire soggetti i quali non avevano reso allo Stato nessun effettivo servizio e avevano già tratto in passato cospicui guadagni dalla «loro opera eventuale». Sulla base di queste considerazioni passava poi all'esame del terzo quesito e respingeva la proposta a suo tempo avanzata da Carlucci facendo notare che essa non solo avrebbe comportato un esborso per funzioni ormai cessate, ma avrebbe persino remunerato i teologi e i filologi che in precedenza erano esclusi dalle propine.

In seguito al parere, il ministro emanava il decreto del 15 luglio 1874 con il quale si negava qualunque risarcimento per le perdite derivate dall'abolizione. I collegi indirizzarono allora direttamente al sovrano un ricorso firmato dal decano degli avvocati concistoriali De Dominicis Tosti a nome di tutti gli altri componenti dei disciolti corpi.<sup>53</sup> In esso si osservava innanzitutto che le entrate ricavate dalle tasse universitarie erano un corrispettivo delle notevoli fatiche intellettuali e delle spese di circa settemila lire sostenute per conseguire la nomina. Si affermava poi che l'avvocato concistoriale godeva di un migliore trattamento rispetto all'impiegato pubblico poiché per quest'ultimo si calcolava la pensione in relazione agli anni di servizio, mentre il primo percepiva gli interi emolumenti anche se era impedito o dispensato. Lo scrivente sottolineava che tutti i collegi erano in possesso di analoghi diritti nel momento in cui la legge di parificazione del 1872 aveva riformato l'organizzazione universitaria e che lo stesso Parlamento aveva riconosciuto l'opportunità di tenerne conto. Egli sosteneva che, secondo il generale orientamento della dottrina, i diritti quesiti venivano giudicati secondo la normativa del periodo in cui erano stati ottenuti e non secondo quella successiva perciò era errato valutare la condizione dei collegi in riferimento alle leggi che regolavano il pubblico impiego nel Regno d'Italia. Precisava che i proventi dei collegi non costituivano il pagamento del lavoro da essi eseguito, ossia non andavano assimilati all'ono-

<sup>50</sup> *Ibidem*, parte 3, p. 235 e ss.

<sup>51</sup> *Ibidem*, parte 2, n. 60, p. 184.

<sup>52</sup> R.d. 3 settembre 1868 n. 4594, in *Collezione celerifera*, cit., vol. XLVII, parte 2, Firenze, presso gli editori, 1868, p. 1321.

<sup>53</sup> ACS, MPI, DGIS, *Università e Istituti superiori 1860-1881*, b. 47.

rario dei professionisti o alla mercede dei lavoratori manuali, ma erano indipendenti dalla prestazione dell'opera, la quale formava piuttosto «un onere e, se vuoi ancora, una condizione per la percezione dell'emolumento» tanto che solo i dottori più anziani partecipavano alla distribuzione delle propine. Lo Stato aveva esercitato la sua facoltà di abolire questi organismi, oltre a vari enti ecclesiastici e corporazioni religiose, ma non era legittimato a «ledere i diritti dei singoli senza la prestazione della convenuta indennità», infatti aveva riconosciuto pensioni a coloro che erano rimasti privi dei benefici goduti in precedenza. Esso era tenuto a trattare nello stesso modo i collegi universitari e, poiché le motivazioni addotte si basavano sull'«equità giuridica e non di grazia» rimanendo estranee rispetto alle «attuali condizioni del bilancio dello Stato», il ricorrente terminava chiedendo la revoca del decreto e la concessione dell'indennità secondo quanto indicato dal progetto di Carlucci.

Le argomentazioni e precisazioni di De Dominicis Tosti, che offrono una viva testimonianza della distanza tra i principi informatori dell'amministrazione pontificia e del Regno d'Italia, non erano destinate ad ottenere successo nel nuovo ordinamento. Il 17 febbraio 1877 il ministro della Pubblica Istruzione Michele Coppino richiese sul ricorso il parere del Consiglio di Stato con una nota in cui, ancora una volta, si esprimeva un giudizio negativo sulle pretese dei dottori, le motivazioni dei quali erano ritenute infondate.<sup>54</sup> La sezione di Grazia, giustizia e dei culti discusse la questione nella riunione del 23 dello stesso mese confermando su tutti i punti le argomentazioni del 1874 per affermare che l'istanza non meritava di essere accolta. Il parere fu adottato nella adunanza generale del 7 aprile che segnò la definitiva conclusione della vicenda.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Cfr. la minuta *ibidem*.

<sup>55</sup> Cfr. la copia del verbale della riunione *ibidem*.